

TI_GERICHTE 33.2025.22 vom 10. September 2025

TI Tribunale d'appello, 2025-09-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2025.22

FR: TI_GERICHTE 33.2025.22 du 10 septembre 2025

IT: TI_GERICHTE 33.2025.22 del 10 settembre 2025

Regeste

Resituazione PC versate in eccesso. Valutazione immobili ereditati in Italia. Determinazione del valore locativo. Cessione di un appartamento all'estero a prezzo nettamente inferiore al valore commerciale. Ripresa della sostanza e modalità da seguire in questi casi. Reformatio in pejus, rinuncia

Erwägungen

E. 9

cpv. 1 LPC). Per quanto le spese riconosciute le stesse sono determinate conformemente all'art. 10 cpv. 1 LPC. In particolare, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono in casa che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, sono riconosciute le spese seguenti: " b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a c concorrenza del ricavo lordo dell'immobile." L'art.

E. 11

cpv. 1 LPC enumera invece esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono, oltre alle rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche (comprese le rendite dell'AVS e dell'AI): " b. i proventi della sostanza mobile e immobile; c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza." Dal 1. gennaio 2021 è entrato in vigore il nuovo art. 9a LPC secondo cui hanno diritto alle prestazioni complementari le persone a cui sostanza netta è inferiore agli importi seguenti: a. 100 000 franchi per le persone sole; b. 200 000 franchi per le coppie sposate e c. 50 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI. Gli immobili che servono quale abitazione al beneficiario di prestazioni complementari o a una persona compresa nel calcolo di queste prestazioni e di cui una di queste persone è proprietaria non sono componenti della sostanza netta appena indicata. Per quanto attiene la sostanza immobiliare, occorre fare riferimento alle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC), valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2024 emesse dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS qui di seguito). Per il N. 3443.01 DPC, la sostanza di un beneficiario di PC comprende i beni mobili e immobili di sua proprietà e i suoi diritti personali e reali. La provenienza delle singole parti di sostanza è irrilevante. Dalla sostanza lorda vanno dedotti i debiti

comprovati, nella misura in cui esistono effettivamente e non soltanto potenzialmente al momento determinante e se la causa giuridica e la causa dell'obbligazione sussistono. Non occorre invece che essi siano giunti a scadenza. Devono però gravare sulla sostanza economica del patrimonio. Non si può pertanto tenere conto di debiti che non derivano da crediti garantiti da pegno e il cui rimborso diventerà esigibile soltanto al momento del decesso del beneficiario di PC; di debiti derivanti da crediti prescritti; e da debiti sospesi condizionalmente, vale a dire crediti nei confronti del beneficiario di prestazioni transitorie la cui nascita dipende dal realizzarsi di un evento futuro incerto. La valutazione delle componenti computabili della sostanza deve essere effettuata secondo i principi della legislazione sull'imposta cantonale diretta nel Cantone di domicilio. Fanno stato i valori patrimoniali stabiliti dalle autorità fiscali prima dell'applicazione delle deduzioni fiscali legali (N. 3445.01 DPC). Secondo il N. 3445.02 DPC gli immobili e i beni fondiari vanno valutati secondo i principi della legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio solo se servono da abitazione alla persona beneficiaria di PC o a un'altra persona inclusa nel calcolo delle PC (abitazioni ad uso proprio). Gli immobili e i beni fondiari che non servono da abitazione né alla persona beneficiaria di PC né a un'altra persona inclusa nel calcolo delle PC vanno computati al loro valore venale attuale (valore di mercato, N. 3445.03). Il N. 3445.04 DPC prevede che se il valore venale attuale (valore di mercato) di un immobile non è noto, può essere computata la media tra il valore ai sensi della legislazione sull'imposta cantonale diretta e il valore assicurativo, a condizione che il risultato non sia palesemente anomalo. Se l'immobile è situato all'estero, ci si può basare su una stima effettuata all'estero, se non ci si può procurare un'altra stima a costi ragionevoli (STF 9C_540/2009 del 17 settembre 2009).

2.4. Più specificatamente l'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 vLPC, ossia nel tenore in vigore sino alla fine del 2020). Secondo il nuovo art. 9 cpv. 1 LPC (vigente dal 1 gennaio 2021), l'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili, ma almeno al più elevato dei seguenti importi: a. la riduzione dei premi massima stabilita dal Cantone per le persone che non beneficiano né delle prestazioni complementari né dell'aiuto sociale; b. il 60% dell'importo forfettario per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all'articolo 10 capoverso 3 lettera d. L'art. 11 cpv. 1 LPC prescrive la modalità di computo della sostanza mobiliare ed immobiliare, dal canto suo l'art. 11a LPC disciplina la rinuncia a proventi e parti di sostanza e prevede che gli altri redditi, parti di sostanza e diritti legali o contrattuali cui l'avente diritto ha rinunciato senza esservi giuridicamente tenuto e senza aver ricevuto una controprestazione adeguata sono computati come reddito come se la rinuncia non fosse avvenuta (cpv. 2). È altresì computata una rinuncia alla sostanza se, a partire dalla nascita del diritto a una rendita per superstiti dell'AVS o a una rendita dell'AI, all'anno è stato speso, senza un valido motivo, oltre il 10% della sostanza. Se la sostanza non supera 100000 franchi, il limite è di 10000 franchi all'anno. Il Consiglio federale disciplina i dettagli e definisce in particolare i validi motivi (cpv. 3). In virtù delle Disposizioni Transitorie della modifica del 22 marzo 2019, l'art. 11a cpv. 3 nLPC si applica soltanto alla sostanza spesa dopo l'entrata in vigore della modifica.

2.5. L'art. 25 cpv. 1 prima frase LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. Il capoverso 2 dell'art. 25 LPGA prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo tre anni (dal 1° gennaio 2021; in precedenza 1 anno) a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. I principi applicabili alla

restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore, che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318). Per giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b; DTF 126 V 42 consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004). Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – quando l'assicurato ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012). Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002). La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62; STFA I 642/04 del 6 dicembre 2005). Inoltre, l'amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole (art. 53 cpv. 2 LPGA). Una decisione è stata considerata senza dubbio errata a seguito del rifiuto della concessione di una rendita stante una errata valutazione dell'invalidità per un errore d'applicazione di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179). Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2). Per quanto attiene il tema della importanza notevole (condizione posta dall'art. 53 cpv. 2 LPGA) la giurisprudenza, per una rendita dell'AI ha considerato che la possibilità di procedere ad una riconsiderazione di una rendita stabilita ad un tasso preciso può aver luogo solo laddove la differenza del grado d'invalidità rispetto alla decisione

ritenuta manifestamente erronea raggiunga almeno il 5% (DTF 140 V 85 consid. 4). In merito a questi aspetti ci si riferisca alle STF 9C_633/2015 del 3 novembre 2015. IN merito la dottrina (Margit Moser-Szeless, CR-LPGA, Helbing & Lichtenhahn, Basilea, 2018, ad art. 53 n. 83 a 86) rammenta che: " Cette exigence n'a pas été concrétisée de manière générale par le Tribunal fédéral, selon lequel il n'est pas possible de fixer une limite quantitative généralement valable en deçà de laquelle le seuil de l'importance notable ne serait pas atteint. Selon la jurisprudence, la valeur de la prestation d'assurance sociale allouée à tort est déterminante dans la mesure où l'intérêt de l'administration à l'application correcte des normes juridiques est, en règle générale, d'autant plus réduit que sont moindres les prestations allouées à tort. C'est l'ensemble des circonstances du cas concret, dont le laps de temps qui s'est écoulé depuis le prononcé de la décision rendue à tort, qui est déterminant. Dans le cas de prestations uniques ou versées pendant une période de temps restreinte, la limite de l'importance notable se situe à quelques centaines de francs. Des montants de CHF 165.90, CHF 265.20, CHF 324.-, CHF 494.-, CHF 568.10 et CHF 606.20 n'ont pas été jugés suffisamment importants pour justifier une reconsidération, à l'inverse d'un montant de CHF 706.25 dont la restitution était demandée moins d'une année après l'octroi de la prestation. Lorsqu'il s'agit en revanche d'une prestation périodique, la condition de l'importance notable de la rectification est généralement considérée comme de toute évidence réalisée. L'importance du montant doit être appréciée en fonction non pas de chaque montant partiel (périodique) versé à tort, mais sur le montant total des prestations allouées en trop." Per le PC la condizione legale è stata, come rammenta la medesima dottrina: " ... en quelque sorte concrétisée à l'art. 25 al. 1 let. D OPC-AVS/AI, dans la mesure où l'organe d'exécution peut renoncer à une rectification de la prestation complémentaire annuelle lorsque la modification est inférieure à CHF 120.– par an." In merito ci si riferisca alla STF 9C_321/2013 del 19 settembre 2013 consid. 4.4. In concreto la condizione appare manifestamente data e correttamente la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG ha proceduto mediante il riesame delle proprie decisioni siccome manifestamente errate. Si annoti qui che i principi appena esposti non sono applicabili nel caso in cui le prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione formale (o informale) se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). 2.6. In concreto d'interesse è sapere se il ricorrente abbia rinunciato a sostanza mediante un'alienazione a valori decisamente inferiori rispetto alla valutazione del bene operata dall'esperto con riferimento all'appartamento sito in _____. Occorre quindi esaminare il tema della rinuncia alla sostanza. Le DPC, cui è stato fatto richiamo in precedenza, nel capitolo 3.5.3.1 pongono il principio della rinuncia a parti di sostanza. Per il N.3531.01 l'importo della sostanza computabile cui si è rinunciato si compone della sostanza cui si è rinunciato in seguito all'alienazione di parti di sostanza secondo il capitolo 3.5.3.2, ossia in caso di alienazione senza che esista un obbligo giuridico a procedervi e la controprestazione sia inferiore al 90% della prestazione (art. 17b lett. a OPC- AIS/AI) e della sostanza cui si è rinunciato in seguito al dispendio eccessivo secondo il capitolo 3.5.3.3 (STF 9C_589/2015 del 5 aprile 2016). Per il calcolo delle PC, l'importo delle parti di sostanza cui si è rinunciato va computato, riportandolo invariato al 1° gennaio dell'anno seguente e quindi ridotto annualmente di 10 000 franchi. La riduzione è tuttavia applicabile soltanto a partire dal 1° gennaio 1990. L'importo della rinuncia, in caso di alienazione, corrisponde alla differenza tra il valore della prestazione e quello della controprestazione. Per obbligo

giuridico s'intende un obbligo derivante da norme giuridiche o sentenze giudiziarie (DTF 122 V 394). Si può trattare ad esempio del pagamento di una pena pecuniaria, di un'indennità in capitale in caso di divorzio o di un'imposta diretta. Il momento della rinuncia è determinante per la valutazione della sostanza alienata e dell'eventuale controprestazione. I N. 3532.05 a 08 trattano il tema dell'alienazione di un immobile. In questa costellazione il valore venale (valore di mercato) è determinante per stabilire se si è in presenza di una rinuncia a parti di sostanza (art. 17a cpv. 6 OPC-AVS/AI). Le DPC espongono, in conseguenza alla rinuncia alla sostanza, anche gli aspetti legati ai redditi della stessa al N. 3510.01 e 02 e rammentano come, di principio, vadano computati come redditi anche tutti i proventi e le parti di sostanza cui si è rinunciato. Nel calcolo delle PC, i proventi e le parti di sostanza cui si è rinunciato sono computati allo stesso modo di quelli cui non si è rinunciato. Per il N. 3510.02: si deve, di regola, presumere una rinuncia se il beneficiario di PC o una persona inclusa nel calcolo delle PC ha rinunciato a proventi rispettivamente ha alienato parti di sostanza o ha rinunciato ad avvalersi interamente di diritti contrattuali senza obbligo legale o motivi imperativi o se non è stata convenuta una controprestazione equivalente o ha speso la sua sostanza in misura eccessiva. Per il N. 3524.02 in caso di rinuncia a beni mobili o immobili, i proventi che avrebbero potuto essere realizzati investendo con interessi i beni ceduti o cui si è rinunciato sono computati come reddito. Il reddito ipotetico è stabilito applicando il tasso d'interesse medio sui risparmi dell'anno precedente quello in cui sono versate le PC. 2.7. Per quanto attiene al reddito procurato dagli immobili occorre ritenere come lo stesso sia composto dal valore delle pigioni che il bene procura rispettivamente dei canoni d'affitto, dell'usufrutto o di diritti d'abitazione rispettivamente ancora del valore locativo se abitato dal beneficiario (si vedano le DPC ai N. appena richiamati e si faccia riferimento alla dottrina Carigiet/Koch, *Ergänzungsleistungen zur AHV/IV*, Supplemento 2000, p. 99). Questi valori (art.

E. 12

maggio 2025 e la citata 33.2025.20). Nella STF 9C_776/2019 del 17 novembre 2020 (in italiano) l'Alta Corte ha infatti specificato come: " 4.1. (...) L'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) aveva avuto modo di precisare che per determinare il valore, inteso quale valore commerciale, ovvero di mercato, l'amministrazione doveva ricorrere a una perizia da elaborare da un ufficio competente in materia e, al fine di rispettare l'uguaglianza di trattamento, era auspicabile conferire mandato al medesimo ufficio di stima (cfr STFA P 9/04 del 7 aprile 2004 consid. 3.2; in tal senso sentenza 9C_801/2018 del 28 giugno 2019 consid. 3.1 con riferimenti). Il Tribunale federale ha successivamente precisato i requisiti necessari affinché una perizia sia affidabile, ritenendo in particolare che il valore può essere stimato solo con sufficiente precisione rispetto a oggetti simili e che pertanto in tal senso criteri decisivi, oltre alle dimensioni della proprietà e al numero di locali, sono la posizione (con particolare riguardo ai collegamenti stradali e alle peculiarità ambientali della zona) e la qualità della vita e degli alloggi (quartiere tranquillo o rumoroso, elegante o modesto). È pure rilevante se l'oggetto è per turisti o per abitanti indigeni, come le possibilità di sviluppo della zona (cfr. sentenza 9C_540/2009 del 17 settembre 2009 consid. 5.3). ... 4.2. Nel caso di un immobile situato all'estero, non è possibile una valutazione da parte di periti attivi in Svizzera, quali per esempio quelli di un ufficio cantonale di stima. In tale contesto ci si può riferire alle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC) edite dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), le quali precisano che se l'immobile è situato all'estero, ci si può basare su una stima effettuata all'estero, se non ci si può procurare un'altra stima a

costi ragionevoli (nota marginale 3444.03 seconda frase). Tale facoltà è stata ripresa dalla giurisprudenza del Tribunale federale, sia nella menzionata sentenza 9C_540/2009 come pure in altre successive (cfr. sentenza 9C_751/2018 del 16 aprile 2019 consid. 7.2 con riferimento).” L’agire dell’amministrazione appare quindi corretto come si dirà nelle considerazioni seguenti.

2.10. Nel caso concreto, per quanto riguarda il primo immobile, ossia all’appartamento ereditato a _____ (_____, Italia) in _____, gli atti contengono la valutazione allestita dal geometra _____, iscritto nel Collegio dei Geometri della Provincia di _____ (con il numero _____). Il bene, che il ricorrente ha ereditato unitamente alle sorelle _____ e _____, è costituito da un appartamento (descritto nel dettaglio nel doc. 55-8/17), di 3,5 locali (part. 240 sub. 4) in zona categoria A/3, di 80 mq circa in ottimale stato di manutenzione, ristrutturato (doc. 55-9/17). Il perito incaricato ha valutato, al 3 settembre 2019, il bene in EUR 83’000. Non v’è motivo concreto per distanziarsi da tale valutazione che il ricorrente medesimo ha fatto propria nelle sue comunicazioni alla Cassa. Alla luce di ciò va qui ritenuto che l’appartamento di _____ aveva un valore (sostanza) di EUR 83’000 che andava suddiviso tra i tre eredi, e quindi EUR 27’666 per ognuno degli eredi. Per quanto attiene invece il secondo immobile, sito a _____, si tratta del foglio _____, particella _____, subalterno _____, ossia un appartamento con una superficie totale di 54 m² ed aree scoperte per altri 52 m² sito in _____, scala A al quarto piano. Anche per tale bene il perito incaricato (ing. _____) ha eseguito una valutazione completa, riprendendo l’estratto dell’Agenzia delle entrate, descrivendo l’immobile, ha eseguito il sopralluogo il 18 febbraio 2025, ha accertato un livello delle finiture e lo stato complessivo che ha descritto in dettaglio, ha descritto gli impianti ed ha indicato le metodologie utilizzate nella valutazione, ha eseguito in particolare indagini di mercato ed ha ritenuto i valori della banca dati dell’Agenzia delle entrate. Il tecnico è giunto alla valutazione di EUR 48’600. Considerato come il bene è in comproprietà con la sorella e la nipote, il valore della sostanza attribuibile al ricorrente è di EUR 48’600:3 = EUR 16’200.

2.11. In merito alla cessione di un fondo ad un prezzo nettamente inferiore al valore venale, come ha ritenuto in concreto la Cassa per l’appartamento a Satriano, circostanza contestata dal ricorrente, va evidenziato che, in base all’art. 17a cpv. 5 OPC-AVS/AI in tale costellazione (alienazione di un immobile a titolo oneroso o gratuito), il valore venale è determinante per sapere se ci si trova in presenza di una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell’art. 11a cpv. 2 LPC. Il valore venale non è applicabile se, per legge, esiste un diritto di acquisire un immobile a un valore inferiore. Per l’art. 17b OPC-AVS/AI si è in presenza di una rinuncia alla sostanza se una persona aliena parti di sostanza senza esservi giuridicamente tenuta e la controprestazione equivale a meno del 90% del valore della prestazione oppure se nel periodo da considerare ha speso la sostanza in misura superiore al limite consentito dall’articolo 11a capoverso 3 LPC. In merito alla cessione della sostanza in assenza di obbligo giuridico o con una controprestazione inferiore al 90% del valore della prestazione, le direttive (citate in precedenza), al capitolo 3.5.3.2, ricordano come sussista una rinuncia (queste due condizioni non sono cumulative ma alternative, STF 8C_463/2024 consid. 4.2, riportato più avanti in esteso). L’importo della rinuncia, in caso di alienazione, corrisponde alla differenza tra il valore della prestazione e quello della controprestazione (art. 17c OPC-AVS/AI). Il momento della rinuncia è determinante per la valutazione della sostanza alienata e dell’eventuale controprestazione. Al N. 3532.05 le DPC rammentano come, per l’alienazione di un immobile, il valore venale (valore di mercato) è determinante per stabilire se si è in presenza di una rinuncia a parti di sostanza. In una sentenza (destinata alla

pubblicazione) resa il 27 maggio 2025 (STF 8C_463/2024), il Tribunale federale ha ricordato come: " L'art. 11a LPC, entré en vigueur le 1er janvier 2021, contient une définition claire de la notion de dessaisissement. Il prévoit que si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger d'elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant (al. 1). Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé (al. 2). Les conditions relatives à l'absence d'obligation légale et à l'absence de contre-prestation adéquate ne sont pas cumulatives mais alternatives (Message du Conseil fédéral du 16 septembre 2016 relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme PC], FF 2016 7322; ATF 134 I 65 consid. 3.2; 131 V 329 consid. 4.3 s.). Ce dispositif légal est complété par l'art. 17b let. a OPC-AVS/AI. Selon cette disposition, il y a dessaisissement de fortune lorsqu'une personne aliène des parts de fortune sans obligation légale et que la contre-prestation n'atteint pas au moins 90 % de la valeur de la prestation. Le montant du dessaisissement en cas d'aliénation correspond à la différence entre la valeur de la prestation et la valeur de la contre-prestation (art. 17c OPC-AVS/AI)." Sulla base delle norme vigenti sino alla fine del 2020, di tenore analogo a quelle in vigore dal 1 gennaio 2021 (si veda l'art. 11 cpv. 2 vLPC), tra i redditi computabili erano elencati, alla lettera g., i: " proventi e i beni a cui l'assicurato ha rinunciato ". In questi casi, la giurisprudenza (RDAT I 1994 pag. 189 consid. 3a) considera che sussista una rinuncia (di sostanza e/o di reddito) come già regolato dalle norme della LPC ancora precedenti (art. 3c cpv. 1 lett. g dell'abrogata, a fine dicembre 2007, legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità). Su questi aspetti si veda la STCA 33.2019.14 del 27 gennaio 2020 e la giurisprudenza ivi citata: DTF 140 V 267; DTF 123 V 37 consid. 1; DTF 121 V 205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992 pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6; SVR 2003 EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1 consid. 1a = Pratique VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b) o se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un'attività lucrativa ammissibile (DTF 140 V 267 consid. 2.2; DTF 122 V 397 consid. 2; DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2; Pratique VSI 1994 pag. 225 consid. 3a). Lo scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g v.LPC consisteva (non diversamente dalle norme attualmente in vigore art. 11a LPC e le norme dell'Ordinanza citate in precedenza) nell'evitare che un assicurato si spogliasse di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle prestazioni (nei limiti ricordati dalla giurisprudenza, si veda in merito la DTF 115 V 353 consid. 5c). Sempre con riferimento alle norme previgenti, va evocato come la giurisprudenza si sia limitata a riconoscere l'applicabilità dell'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC (dal 1° gennaio 2008 sino alla fine dell'anno 2020) se la rinuncia fosse intervenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata, ribadendo più volte che il sistema delle PC non offriva la possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente avesse vissuto al di sotto o al di sopra della normalità (DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2b; CARIGIET/KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed. 2009, pag. 173). Con la STFA P 19/04 del 17 agosto 2005, pubblicata in DTF 131 V 329 e ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P 55/05), l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che occorre che la

rinuncia sia avvenuta senza obbligo giuridico, rispettivamente senza controprestazione adeguata, ma queste due condizioni non sono da intendere cumulativamente, bensì alternativamente (SVR 2006 EL Nr. 2). Secondo il TFA il computo di sostanza a cui un assicurato aveva rinunciato non poteva essere limitato nel tempo: la rinuncia essendo rilevante anche quando precedente di oltre cinque anni prima della richiesta della prestazione. L'Alta Corte ha a tal proposito dichiarato illegale una direttiva DPC edita dall'UFAS che limitava la rilevanza della rinuncia a cinque anni prima l'ottenimento della prestazione (DTF 120 V 182 consid. 4f, Pratique VSI 1994 pag. 289; DTF 105 V 84; STF 9C_198/2010 del 9 agosto 2010; STFA P 82/01 del 24 maggio 2002). Sempre con riferimento alle previgenti norme l'Alta Corte aveva stabilito che, per la valutazione della rinuncia, valgono le disposizioni legali in vigore nell'istante in cui è fatta valere la richiesta di PC e non al momento della rinuncia, trattandosi di retroattività impropria (DTF 120 V 184 consid. 4b = Pratique VSI 1994 pag. 289; STF 9C_198/2010 del 9 agosto 2010 consid. 3.3; STF 8C_849/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 6.3.2; STFA P 58/00 del 18 giugno 2003 consid. 5.1; STFA P 80/99 del 16 febbraio 2001 consid. 2c). Per quanto attiene invece al reddito la dottrina (Carigiet/Koch , 2a edizione citata, pag. 102) menzionava la rinuncia a prestazioni sotto forma di rendita o di altre pretese quali i contributi di mantenimento. Se l'assicurato rinunciava a delle entrate di questo genere, il calcolo delle prestazioni complementari doveva prenderle in considerazione. La rinuncia corrispondeva quindi all'importanza del reddito effettivamente realizzabile (anche, ad esempio, il fatto di conservare in modo durevole al proprio domicilio importanti somme di denaro rinunciando alla percezione dell'interesse normalmente corrisposto mediante un deposito bancario). La rinuncia di reddito corrispondeva quindi, ed ancora corrisponde in base alle nuove norme, ad un interesse teorico. Il principio alla base di questa soluzione è che ogni assicurato che rinuncia a redditi o a sostanza deve essere trattato allo stesso modo di colui che non vi ha rinunciato e dispone ancora di tali mezzi od entrate. Nel calcolo delle PC, i proventi e i beni cui si è rinunciato sono computati allo stesso modo di quelli cui non si è rinunciato. Come rammenta ancora la STCA 33.2019.14 del 27 gennaio 2020, la giurisprudenza, con la STF 9C_180/2010 del 15 giugno 2010, ha osservato che il tema della rinuncia di sostanza era stato regolamentato al fine di evitare abusi, ossia per impedire i casi di rinuncia a dei beni finalizzati ad ottenere delle prestazioni complementari, con il giudizio citato però il TF ha rinunciato a questo elemento soggettivo siccome difficile da determinare (Erwin Carigiet/Uwe Koch , *Ergänzungsleistungen zur AHV/IV*, 2a ed. 2009, pag. 173). In merito alle norme vigenti dal 1 gennaio 2021 si vedano Erwin Carigiet/Uwe Koch , *Ergänzungsleistungen zur AHV/IV*, 3 edizione, 2021, alle pagine 242 – 267, in particolare, per il tema qui d'interesse, i n. 635 e seguenti. Nella citata STF 8C_463/2024 (consid. 7.1) l'Alta Corte ribadisce i principi appena esposti rilevando come: " Chacun est en principe libre de disposer de son patrimoine comme il l'entend. Cependant, les prestations complémentaires ne couvrent pas les besoins d'existence des personnes qui ont renoncé sans nécessité à des éléments de fortune ou à des revenus. À cet égard, il importe peu que la personne assurée ait eu, au moment de la renonciation à un revenu ou à une part de fortune, l'intention ou non d'obtenir des PC. Il n'appartient en effet pas à l'assureur social et partant à la collectivité, d'assumer l'éventuel "découvert" dans les comptes de l'assuré lorsque celui-ci l'a provoqué sans motif valable. L' art. 11a al. 2 LPC tient compte de ce genre de situation en prescrivant qu'il y a lieu d'ajouter aux revenus les ressources et les parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Autrement dit, les ressources auxquelles la personne a renoncé et les biens cédés sont pris en compte comme si la personne assurée en était encore titulaire

(MICHEL VALTERIO, op. cit., n° 94 ad art. 11 LPC). On se trouve en présence d'une renonciation lorsqu'une personne remet ou abandonne des éléments de fortune sans qu'elle y soit obligée. Ces actes de dessaisissement peuvent revêtir plusieurs formes dont les principales sont la cession ou l'abandon de biens à titre gratuit (comme les donations, l'avancement d'hoirie ou des placements risqués) ou la remise moyennant une contre-prestation ne correspondant manifestement pas à leur valeur (donations mixtes, constitution d'un droit d'usufruit ou d'habitation lors d'un transfert de propriété [MICHEL VALTERIO, op. cit., n° 103 ad art. 11 LPC]). Il y a lieu de retenir un dessaisissement lorsque la personne assurée a renoncé à des éléments de revenu ou de fortune "sans obligation juridique", respectivement "sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente", ces conditions n'étant pas cumulatives mais alternatives. Par ailleurs, avec la réforme des PC intervenue au 1er janvier 2021, non seulement l'abandon de patrimoine mais aussi la consommation excessive de fortune est désormais prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires. ” In sostanza deve essere considerata quindi una rinuncia a sostanza immobiliare la cessione di immobili, o quote di essi, ad un prezzo inferiore al 90% del valore commerciale accertato. 2.12. In concreto l'amministrazione ha ritenuto i due valori degli immobili citati per eseguire il proprio calcolo retroattivo al fine di determinare la restituzione delle PC percepite in eccesso dall'assicurato in conseguenza all'aumento della propria sostanza a seguito della successione. Per la sua valutazione, e quindi per determinare l'incidenza della sostanza, la Cassa ha preso atto della annunciata vendita dell'appartamento in _____ (doc. 92) per un importo complessivo di EUR 30'000 (e quindi con una quota destinata al ricorrente cifrata in Euro 10'000). Per questa vendita non risulta essere stata prodotta agli atti dell'amministrazione documentazione adeguata nonché l'atto notarile. Sia come sia, la Cassa ha considerato questa vendita come avvenuta ad un prezzo decisamente inferiore al 90% del valore commerciale della proprietà allestita dal geometra _____ pochi mesi prima dell'alienazione, ed ha quindi ritenuto la differenza (ridotta però come si vedrà) tra prezzo incassato e valore commerciale della quota del ricorrente alla stregua di una rinuncia a parte della sostanza. Alla luce del tenore delle norme applicabili e della volontà del legislatore (ci si riferisca al Messaggio concernente la modifica della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [Riforma delle PC] FF 2012 6735 e ss.) quanto posto in atto dalla Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG, ossia il computo di parte della sostanza cui l'assicurato ha rinunciato, è in sé corretto e giustificato, il calcolo svolto non può però essere seguito come si vedrà nelle considerazioni seguenti. 2.13. L'art. 11a LPC, esposto in precedenza, è completato dagli art. 17b lett. a nonché 17c OPC-AVS/AI. Il primo stabilisce in modo chiaro che si è in presenza di una rinuncia a sostanza “ lorsqu'une personne aliène des parts de fortune sans obligation légale et que la contre-prestation n'atteint pas au moins 90 % de la valeur de la prestation ” ed il secondo che l'importo “ du dessaisissement en cas d'aliénation correspond à la différence entre la valeur de la prestation et la valeur de la contre-prestation ” (come ricorda il TF nella STF 8C_463/2024 consid. 4.2., sentenza destinata alla pubblicazione). La Cassa, nell'operare il suo calcolo, è partita dal valore della quota spettante al qui ricorrente, determinata in base alla valutazione del tecnico _____, ossia: - EUR 83'000 (valore peritale): 3 (eredi) = EUR 27'666,66 ciascuno. L'amministrazione ha quindi dedotto il valore dichiarato incassato dalla vendita di EUR 10'000 per ogni erede, non dall'importo appena calcolato, ma dal 90% del medesimo (EUR 27'666.66 x 90%). In altre parole l'amministrazione ha determinato la quota del ricorrente in EUR 27'666,66, ne ha determinato il 90% ossia, in

base al calcolo riportato nel doc. 94, EURO 25'743,80 (in realtà il 90 per cento di 27'666,66 corrisponde a EUR 24'899,99, il calcolo della Cassa non è corretto, ciò che non ha conseguenza come si vedrà più avanti). L'amministrazione ha poi dedotto dall'importo da essa determinato (EUR 25'743,80) l'introito dichiarato della vendita (con riferimento la quota del ricorrente: EUR 10'000) per considerare la sostanza da riprendere cifrata in EUR 15'743,80, ha quindi applicato il tasso di conversione euro – franco (0.9305) per ottenere l'importo della ripresa cifrato in CHF 14'649,60. L'agire dell'amministrazione non può essere seguito e non appare, come detto, corretto. L'art. 17c OPC-AVS/AI prevede che l'importo della rinuncia, in caso di alienazione, corrisponda alla differenza tra il valore della prestazione e quello della controprestazione, concetto è ripreso nelle DPC che al n. 3532.02 – 1/21 precisano che l'importo della rinuncia in caso di alienazione corrisponde alla differenza tra il valore della prestazione e quello della controprestazione (e non al valore della prestazione dedotto del 10% e determinato nel 90%). L'esempio riportato nelle DPC (p. 334 sub. lettera b) è chiaro in merito. In sostanza, quindi, dal valore del tecnico _____ riportato in capo al ricorrente (EUR 83'000 : 3 = EUR 27'666.66) occorre sottrarre la quota del prezzo pagato dall'acquirente riferita al signor RI 1: EUR 27'666,66 – 10'000 = 17'666,66. Questa cifra rappresenta l'importo della rinuncia, che andava convertito in CHF al tasso indicato in precedenza, conformemente alle DPC marginale 3453.01 e come evocato da questa Corte nella STCA 33.2018.2-3 del 14 novembre 2019, per un importo di rinuncia pari a CHF 16'438,83 (e non CHF 14'649,60). 2.14. L'importo della rinuncia alla sostanza qui determinato, come detto superiore rispetto a quello considerato dalla Cassa, se applicato comporterebbe per l'assicurato una riforma peggiorativa dell'obbligo restitutivo (reformatio in pejus). Il TCA può, in linea di principio, riformare una decisione a svantaggio del ricorrente, dopo avergli dato la possibilità di prendere posizione in merito e averlo reso attento sulla possibilità di ritirare il ricorso (art. 20 cpv. 2 Lptca; DTF 119 V 241 consid. 5). Questa Corte, considerate le circostanze del caso, l'importo contenuto della sostanza supplementare in questione e la sua incidenza sull'importo da restituire limitata, rinuncia a effettuare una reformatio in pejus, considerato come ciò costituisca unicamente di una facoltà data all'autorità giudicante e non un obbligo giuridico (STFA U 192/02 del 23 giugno 2003; STFA H 313/01 del

E. 17

giugno 2003; STFA C 119/02 del 2 giugno 2003; STFA U 334/02 del 22 aprile 2003; STFA P 62/00 del 1° giugno 2001 consid. 4; DTF 119 V 249; STCA 36.2013.82 del 14 marzo 2014; STCA del 4 marzo 2009, 33.2008.6; STCA del 23 aprile 2008, 33.2008.3 consid. 2.9; STCA del 23 novembre 2007, 30.2007.32 consid. 13; STCA del 16 agosto 2007, 36.2007.69 consid. 9). 2.15. Alla luce di quanto precede la decisione della Cassa su questo aspetto va qui confermata. L'amministrazione ha correttamente ritenuto il sussistere di una rinuncia a sostanza. 2.16. Occorre ora verificare se, correttamente o meno, l'amministrazione abbia ritenuto il reddito (valore locativo) derivante dall'appartamento in _____ dell'assicurato in comproprietà con terzi coeredi. Il ricorrente contesta il computo siccome non percepisce redditi dalla sua quota dell'appartamento ed anzi ha speso danari per la valutazione peritale rispettivamente per le spese di successione. Le spese rammentate dall'assicurato non possono essere considerate quali elementi di riduzione del valore locativo che la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG ha correttamente stabilito in applicazione della prassi della CDT più sopra evocata in assenza di indicazioni specifiche da parte del perito (geom. _____) incaricato. In effetti dette spese non sono in relazione al valore locativo e non ne consentono il conseguimento, ma sono spese di

successione che hanno consentito all'assicurato di entrare in possesso della sua quota di proprietà del fondo. La Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG ha stabilito l'importo del valore locativo in EUR 911 poi convertiti in franchi (STCA 33.2018.2-3). La determinazione di tale importo netto è stata eseguita, come indicato, sulla scorta della prassi di valutazione del valore locativo per fondi all'estero posta in atto dalla giurisprudenza della CDT (CDT 80.2015.225 pubblicata in RtiD I-2018 n. 4t, si vedano anche CDT 80.2023.223 del 16 agosto 2024, consid. 3.3. che richiama la STF 9C_646/2022 del 7 febbraio 2023 consid. 8.2). Il reddito è conseguibile e non deve essere necessariamente conseguito, non ottenendo dall'appartamento una pigione, l'importo del valore locativo, suddiviso tra i tre comproprietari, deve essere considerato e computato per quanto riguarda la quota del signor RI 1 al fine di determinare le sue PC e, soprattutto, il suo obbligo di restituzione. Come indicato la rinuncia al conseguimento di un reddito deve comportarne comunque la ripresa ai fini della determinazione dei diritti alle prestazioni in base alla LPC. Anche in questo caso l'agire della Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG è corretto e deve essere qui confermato.

2.17. Il ricorrente invoca la sua buona fede per ostare all'obbligo di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite. La buona fede è elemento ostativo dell'effettiva restituzione di prestazioni PC che siano state accertate formalmente come dovute dall'amministrazione o dal Tribunale cantonale delle assicurazioni. Come indicato in precedenza l'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse. Invocare, in sede di contestazione dell'ordine di restituzione la buona fede, è prematuro. In effetti, come evoca l'art. 4 cpv. 4 OPGA la domanda di condono motivata con la grande difficoltà e la sussistenza della buona fede, può essere presentata, in forma scritta, nei 30 giorni dal momento in cui la decisione di restituzione è passata in giudicato. La buona fede, la cui sussistenza in concreto non deve essere vagliata, non è, come indicato, elemento che permetta all'assicurato di opporsi alla restituzione della prestazione, ma potrà (semmai) permettergli di non dare seguito all'ordina di restituzione definitivo. Anche questo argomento del ricorrente si rileva inconsistente.

2.18. Alla luce di quanto precede il ricorso va interamente respinto. Non si percepiscono tasse e le spese permangono a carico dello Stato. Secondo l'art. 61 lett. f bis LPGA in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In casu si tratta di prestazioni PC per le quali non è previsto il prelievo di spese (diversamente da quanto stabilito dalla LAI). Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, *Actualités du TF*, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni) e controprogetto». Non sono quindi prelevate tasse e spese e non sono attribuite ripetibili all'amministrazione vincente in causa.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.